

ALLEGATO "A" PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA
DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ATTRAVERSO BUONI
PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DELLA COMUNITA'
VALSUGANA TESINO**

ARTICOLO	1.	OGGETTO DELLA GARA
ARTICOLO	2.	DURATA DEL CONTRATTO
ARTICOLO	3.	DESTINATARI DEL SERVIZIO
ARTICOLO	4.	LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
ARTICOLO	5.	VALORE DEL BUONO PASTO
ARTICOLO	6.	CARATTERISTICHE DEL PASTO
ARTICOLO	7.	MODALITA' DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO
ARTICOLO	8.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
ARTICOLO	9.	GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO
ARTICOLO	10.	OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO
ARTICOLO	11.	OBBLIGHI ASSICURATIVI E GARANZIA PER IL FATTO DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI
ARTICOLO	12.	PENALI
ARTICOLO	13.	FACOLTÀ E OBBLIGHI DELLA COMUNITA'
ARTICOLO	14.	MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ARTICOLO	15.	DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO
ARTICOLO	16.	AVVIO DEL SERVIZIO
ARTICOLO	17.	TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI
ARTICOLO	18.	SPESE FISCALI E CONTRATTUALI
ARTICOLO	19.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
ARTICOLO	20.	SUBAPPALTO
ARTICOLO	21.	RECESSO DELLA COMUNITA'
ARTICOLO	22.	RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO
ARTICOLO	23.	RESPONSABILITÀ
ARTICOLO	24.	VERTENZE E FORO COMPETENTE
ARTICOLO	25.	RINVIO
ARTICOLO	26.	RISERVATEZZA

ART. 1 OGGETTO DELLA GARA

L'oggetto della gara è l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa per gli aventi diritto individuati nel presente Capitolato, nonché del servizio di supporto finalizzato alla fornitura di tessere magnetiche personali (badge) e alla gestione e controllo del servizio stesso.

La ditta aggiudicataria (di seguito "Aggiudicatario") dovrà garantire il servizio oggetto del presente Capitolato alla Comunità Valsugana e Tesino (di seguito "Comunità") attraverso la somministrazione di pasti forniti da una rete di esercizi pubblici convenzionati direttamente con la società appaltatrice, compresi nelle categorie merceologiche di ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, tavola calda e fredda, fast-food, self-service, bar, spacci interni e mense, tutti necessariamente provvisti di licenza ai sensi dell'art. 7 della L.P. n. 9 di data 14 luglio 2000, sostituito dall'art. 77 comma 2 della L.P. 27.12.2010 n. 27, cioè esercizi pubblici attrezzati per la somministrazione del pasto sul posto ai sensi dell'art. 1, comma 2, di detta legge provinciale, presso i quali dovrà essere garantito l'utilizzo di badge al personale della Comunità.

L'aggiudicazione avviene attraverso un confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h) della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. e dell'art. 13 del regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.

La prestazione si concreta nella somministrazione generalmente di uno, o talvolta due, pasti al giorno (prevalentemente pasto di mezzogiorno) anche nelle giornate festive, qualora previste nel turno di lavoro.

Il numero presunto di pasti erogati ammonta a circa 8.600, per un importo complessivo di circa € 50.000,00 IVA esclusa.

L'indicazione quantitativa sopraindicata non vincola la Comunità Valsugana e Tesino.

Il rischio di variazioni del numero di pasti somministrati è a carico dell'Aggiudicatario. In caso di variazioni del numero di badge emessi o di POS installati, l'Aggiudicatario è obbligato entro il limite di un quinto ai sensi dell'art. 29 della legge provinciale n. 23/1990.

Qualora la Comunità sospenda per qualsiasi causa il servizio sostitutivo di mensa, l'Aggiudicatario non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento.

ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO

L'affidamento del servizio ha durata di mesi 9, con decorrenza 1° aprile 2014 (anche nella more della sottoscrizione del contratto di appalto e ad aggiudicazione perfezionata) e scadenza 31.12.2014. Cessando i rapporti con l'Amministrazione per scadenza o mancato affidamento di un nuovo appalto, l'Aggiudicatario è tenuto, su richiesta della Comunità, a continuare il servizio per tutto il tempo necessario per la stipulazione di un nuovo contratto fino al limite temporale massimo di mesi 3 (tre) a decorrere dalla data della scadenza stessa. Per questo periodo restano valide tutte le condizioni e i patti del presente capitolato.

ART. 3 DESTINATARI DEL SERVIZIO

Hanno diritto di fruire del servizio:

- il personale dipendente della Comunità Valsugana e Tesino;
- il personale che presta servizio presso la Comunità Valsugana e Tesino in posizione di comando/distacco;

- altri soggetti autorizzati di volta in volta dalla Comunità Valsugana e Tesino.
Il servizio alternativo di mensa potrà essere utilizzato dal personale interessato esclusivamente nei giorni in cui lo stesso presta attività lavorativa, con le modalità previste dal vigente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro e/o da eventuale contrattazione decentata.

ART. 4 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Sarà valutato il servizio assicurato sull'intero territorio della Comunità Valsugana e Tesino attraverso un numero minimo di esercizi pubblici provvisti di licenza ai sensi del combinato disposto all'art. 2 e 3 della legge provinciale n. 9 di data 14 luglio 2000, **convenzionati o da convenzionare**.

Inoltre sarà valutato il servizio fornito su ulteriori esercizi **già convenzionati** presenti sul territorio della Provincia di Trento.

Il numero minimo degli esercizi pubblici diffusi sul territorio della Comunità Valsugana e Tesino è di seguito specificato¹ :

LOCALITA'	NUMERO MINIMO DI LOCALI DA CONVENZIONARE
BORGO VALSUGANA	9
CASTELLO TESINO	3
CASTELNUOVO	1
PIEVE TESINO	1
RONCEGNO TERME	2
SCURELLE	1
STRIGNO	1
GRIGNO	1
TOTALE	19

Il mancato convenzionamento del numero minimo di locali come richiesto (cioè come suddivisi per ciascun Comune) comporterà l'esclusione dalla partecipazione alla gara.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire l'elenco degli esercizi convenzionati entro il giorno di inizio del servizio, nonché i relativi aggiornamenti. Dovrà garantire inoltre, per tutta la durata dell'appalto, la possibilità di consumare i pasti da parte dei dipendenti in tutti i giorni della settimana. La ditta aggiudicataria potrà modificare, previa autorizzazione del Responsabile preposto, uno o più esercizi convenzionati per ragioni inerenti alla qualità delle prestazioni. La ditta si impegna, inoltre, a convenzionarsi con nuovi esercizi qualora la Comunità segnali disservizi dei locali convenzionati o l'apertura di nuovi esercizi.

ART. 5

¹ Si precisa che non è ammessa compensazione tra gli esercizi localizzati nei vari comuni.

VALORE DEL BUONO PASTO

Il valore facciale del buono pasto elettronico è fissato in € 6,00 (sei) I.V.A. inclusa
In caso di mutamento del valore facciale del buono pasto elettronico, il valore dello sconto praticato e della commissione applicata agli esercizi convenzionati rimangono invariati nel loro valore assoluto, vale a dire che il valore in euro dell'uno e dell'altra restano a cifra invariata.

ART. 6 CARATTERISTICHE DEL PASTO

L'Aggiudicatario garantisce che gli esercizi pubblici convenzionati preparino i pasti nel rispetto delle condizioni igieniche e di sicurezza dei locali previste dalla normativa vigente. Il dipendente è libero di consumare il pasto da lui richiesto con la presentazione del buono pasto ed eventualmente con esborso della differenza in denaro. Nel prezzo del pasto, consumato liberamente con la presentazione del buono, si considerano interamente compensati tutti i servizi, le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente comunque ai servizi oggetto dell'appalto.

ART. 7 MODALITA' DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO

I pasti potranno essere consumati esclusivamente dietro presentazione del badge personale emesso dalla ditta aggiudicataria. Il badge sarà utilizzabile solo per la somministrazione di cibo e bevande, nei tempi e secondo le modalità indicate dalla Comunità. Il badge non potrà in nessun caso essere utilizzato da persone diverse dall'avente diritto ed in tempi diversi da quelli in cui può essere esercitato il diritto alle prestazioni di mensa aziendale. Il buono pasto:

- non potrà in nessun caso essere convertito in denaro o comunque dare diritto a monetizzare la differenza tra il valore del buono e l'importo della prestazione;
- non potrà in nessun caso essere ceduto o commercializzato;
- non potrà in nessun caso dare diritto a ricevere beni e/o prestazione diverse da quelle previste nel presente capitolato;
- non potrà essere utilizzato da persone diverse dai dipendenti consegnatari;
- comporta l'obbligo per il fruitore di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore facciale del buono ed il prezzo della consumazione.

ART. 8 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dell'appalto avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, presentata da soggetti che possiedono i requisiti previsti dalla lettera di invito e determinata secondo i seguenti parametri di valutazione a cui corrispondono punteggi che la struttura competente attribuirà:

--	--

OFFERTA TECNICA	PUNTEGGI (max. 50)
1. numero di locali nel territorio della Comunità Valsugana e Tesino convenzionati o da convenzionare, fermo restando il rispetto del numero minimo previsto dall'art. 4	da 0 a 40 punti
2. numero di locali nel territorio della Provincia di Trento già convenzionati, con esclusione dei locali di cui al precedente punto 1	da 0 a 10 punti
OFFERTA ECONOMICA	PUNTEGGI (max. 50)
3. ribasso percentuale, a beneficio dell'Amministrazione, sul valore nominale del buono pasto indicato all'art. 5 del Capitolato	da 0 a 50 punti

I suddetti parametri di valutazione sono ulteriormente specificati, come di seguito indicato:

1. NUMERO DI LOCALI NEL TERRITORIO DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONVENZIONATI O DA CONVENZIONARE. (0-40 punti)

Il punteggio è attribuito in misura proporzionale al numero di locali che la Società partecipante ha già in convenzione o che si impegna a convenzionare, nel territorio della Comunità. L'Amministrazione procederà a verificare gli accordi di convenzione, riservandosi la facoltà di disporre indagini ispettive a campione presso gli esercizi convenzionati al fine di comprovare la serietà e veridicità degli impegni assunti in sede di offerta. L'esito negativo di tali controlli costituisce causa di decadenza dall'aggiudicazione.

Sono previsti fino a 40 punti (punteggio massimo) che saranno attribuiti al maggior numero di locali convenzionati o da convenzionare. I punteggi agli altri concorrenti saranno attribuiti in modo proporzionale:

$$\frac{40 \times (\text{n. locali convenzionati o da convenzionare})}{(\text{n. massimo locali convenzionati o da convenzionare})}$$

2. NUMERO DI LOCALI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TRENTO GIÀ CONVENZIONATI. (0-10 punti).

Sono previsti fino a 10 punti (punteggio massimo) che saranno attribuiti al maggior numero di locali che la Società partecipante ha già in convenzione nel territorio della Provincia di Trento. I punteggi agli altri concorrenti saranno attribuiti in modo proporzionale:

$$\frac{10 \times (\text{n. locali convenzionati})}{(\text{n. massimo locali convenzionati})}$$

L'offerente, ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai punti nn. 1) e 2) dovrà produrre un elenco riportante la denominazione dell'esercizio, l'indirizzo, la tipologia del locale (ristorante/trattoria/pizzeria/tavola calda/tavola fredda/bar/osteria/self-service), specificando, per il punto n. 1, se convenzionati o da convenzionare.

Sono esclusi dal confronto i supermercati, le Famiglie cooperative ed in generale i negozi di generi alimentari in quanto non possono essere considerati gastronomie nonché le mense delle scuole in quanto l'accesso è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dei dirigenti scolastici.

3. RIBASSO PERCENTUALE, A BENEFICIO DELL'AMMINISTRAZIONE, SUL VALORE DEL BUONO PASTO INDICATO ALL'ART. 5 DEL CAPITOLATO (0-50 punti)

Sono previsti fino a 50 punti (punteggio massimo) che saranno attribuiti al maggior ribasso percentuale (con troncamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola). I punteggi agli altri concorrenti saranno attribuiti in modo proporzionale.:

$$\frac{50 \times (\text{ribasso in esame})}{(\text{ribasso più vantaggioso})}$$

ART. 9 GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO

La gestione informatizzata è finalizzata a meglio gestire e controllare i flussi di spesa e di utilizzo del servizio stesso da parte dei dipendenti.

Tutte le componenti del sistema necessario alla gestione informatizzata (ad es. hardware, software, badge, terminale da installare presso ogni esercizio convenzionato, ecc.), nonché la loro manutenzione e/o sostituzione sono a carico dell'Aggiudicatario.

Il sistema informatico per la gestione del servizio dovrà garantire la non manomissione dei badge e delle informazioni in essi memorizzati. Dovrà garantire l'integrità dei dati e la perfetta rispondenza tra i pasti fruiti dal dipendente con gli addebiti effettuati dal gestore.

Il sistema dovrà avere le seguenti caratteristiche:

BADGE

L'Aggiudicatario fornirà alla Comunità un badge provvisto di microchip nominativo per ogni dipendente (sia a tempo indeterminato che a tempo determinato) avente diritto al buono pasto (circa 110). Le caratteristiche fisiche del supporto plastico e di tutte le componenti dovranno garantire la durata nel tempo.

Provvederà inoltre a fornire n. 10 tessere generiche per garantire la fruibilità del servizio ad altro personale avente rapporti con la Comunità.

I badge forniti dovranno riportare : "Comunità Valsugana e Tesino", il nominativo, il numero di matricola e il Settore di appartenenza del dipendente e il numero di badge.

La magnetizzazione e la sostituzione delle tessere magnetiche danneggiate per qualsiasi motivo o smarrite saranno a carico dell'Aggiudicatario.

Il badge fornito dovrà avere, a cura dell'Aggiudicatario, sul microchip i dati necessari per il controllo delle timbrature e degli accessi alla Comunità e, pertanto, **dovrà essere compatibile con i dispositivi di rilevazione presenze in uso presso la Comunità Valsugana e del Tesino (SOLARI SUITE TIME & WORK E SUITE TIME & WEB).**

Il badge dovrà essere "programmabile" in modo che il suo utilizzo sia possibile solo in determinati orari e giorni diversificati per gruppi di dipendenti, pertanto, sul badge

dovranno essere memorizzati i dati che consentano il riconoscimento del dipendente e l'applicazione dei criteri che vincolano la fruizione del pasto secondo le modalità stabilite dalla Comunità (diritti, restrizioni orarie, giorni di non utilizzo, ecc.).

L'Aggiudicatario dovrà fornire alla Comunità un adeguato numero di badge sostitutivi cd. "card jolly" in modo da poter sopperire ad eventuali situazioni d'emergenza (nuove assunzioni, smarrimento o danneggiamento dei badge nominativi). La sostituzione e consegna dei badge nominativi smarriti e/o danneggiati saranno a cura e spese dell'Aggiudicatario.

ACCESSO E GESTIONE DEI DATI

Il sistema, come minimo, dovrà consentire, attraverso l'accesso web, di scaricare un file contenente tutte le transazioni/pasti di un determinato periodo, generalmente ogni mese. Il file estratto in formato testo dovrà contenere come minimo il nominativo e il Settore di appartenenza del dipendente, il locale in cui è stato consumato il pasto e la data e l'ora del consumo dello stesso.

AGGIORNAMENTO DATI

La Comunità si impegna a fornire all'Aggiudicatario su supporto informatico l'anagrafica dei dipendenti, il Settore di appartenenza, il relativo numero di matricola, nonché i diritti di fruizione del pasto, almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'appalto. Si impegna altresì a comunicare tempestivamente i dati del personale di nuova assunzione con contestuale richiesta di emissione di un nuovo badge o di quelli cessati, nonché tutti i dati necessari al costante allineamento degli archivi.

GESTIONE SOSTITUTIVA CARTACEA DEL SERVIZIO

Dovrà essere messa a punto dall'Aggiudicatario una gestione sostitutiva d'emergenza per il caso si verifichi l'impossibilità di effettuare la registrazione della consumazione del pasto a causa di problemi del terminale degli esercenti e/o del badge del dipendente.

ART. 10

OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario deve:

- a. garantire il servizio ai dipendenti della Comunità Valsugana e Tesino e agli altri fruitori come definiti nell'art. 3 del presente Capitolato, mediante stipulazione delle opportune convenzioni che prevedano l'utilizzo di badge;
- b. attivare il servizio con decorrenza dal 1° aprile 2014. In particolare, entro il predetto termine, l'Aggiudicatario deve:
 - installare i POS (macchine per la gestione delle tessere magnetiche) presso gli esercizi pubblici convenzionati. I POS devono essere in grado di leggere i dati inseriti sul badge, verificare le autorizzazioni dell'utente (fasce orarie di utilizzo), memorizzare i dati e trasferirli al sistema centrale;
 - installare, se necessario, gli eventuali componenti hardware e software presso la sede della Comunità necessarie alla gestione informatizzata del servizio e curarne di concerto con la Comunità la compatibilità con l'architettura del sistema informativo della stessa;
 - fornire i badge richiesti;

- c. garantire la regolarità nei pagamenti nei confronti dei pubblici esercizi convenzionati con l'appaltatore nel rispetto dei termini assunti con i relativi contratti, con la precisazione che la provvigione richiesta non può essere superiore al 5% e i tempi di pagamento delle fatture superiori a 60 giorni data fattura;
- d. provvedere alla manutenzione di tutte le attrezzature e relativo software entro cinque giorni dalla richiesta di intervento;
- e. provvedere alla sostituzione di tutte le attrezzature e software entro quindici giorni di calendario dalla richiesta di intervento;
- f. garantire che gli esercizi pubblici convenzionati trasmettano i dati dei pasti fruiti entro e non oltre il giorno successivo all'erogazione dei pasti medesimi;
- g. assicurare che nel sistema informatico di gestione del servizio non siano inseriti esercizi pubblici non convenzionati per la Comunità ovvero per lo stesso non convenzionabili in quanto non provvisti di licenza ai sensi dell'art. 7 della L.P. n. 9 di data 14 luglio 2000, sostituito dall'art. 77 comma 2 della L.P.27.12.2010 n. 27. In tal caso qualora si ravvisasse la fatturazione a carico della Comunità di pasti consumati presso tali esercizi pubblici la Comunità provvederà ad effettuare debita contestazione di irregolarità mediante raccomandata a.r. chiedendo l'emissione della relativa nota di credito;
- h. garantire la manutenzione ed il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature informatiche e dei programmi volti a gestire e controllare la regolare effettuazione del servizio;
- i. risolvere il rapporto con gli esercizi pubblici convenzionati che riservassero un trattamento di sfavore (rispetto alla quantità e qualità del pasto erogato) per i titolari della smart card del Comunità. La risoluzione sarà richiesta dalla Comunità a conclusione del procedimento di verifica delle denunce in tal senso pervenute. La mancata risoluzione con l'esercizio pubblico convenzionato sarà causa di risoluzione del contratto fra la Comunità e l'Aggiudicatario secondo quanto previsto dal successivo art. 11;
- j. garantire da parte dei ristoratori il corretto adempimento delle condizioni previste nel presente Capitolato e nelle convenzioni con gli stessi sottoscritte. In caso di violazione degli obblighi assunti si applicherà quanto disposto dalla lettera i);
- k. comunicare tempestivamente le eventuali risoluzioni del contratto da parte degli esercizi pubblici convenzionati;
- l. convenzionare, su richiesta motivata della Comunità, ulteriori esercizi pubblici, provvedendo all'installazione delle attrezzature e dei software necessari entro il termine massimo di quindici giorni consecutivi dalla richiesta;
- m. verificare il corretto utilizzo dei badge da parte dei ristoratori con specifico riferimento agli obblighi dagli stessi assunti con la sottoscrizione della convenzione. In caso di violazione di tale obbligo si applica quanto previsto dalla lettera i);
- n. assicurare l'effettuazione di adeguati controlli sulla qualità e quantità dei cibi somministrati, nonché sulle condizioni igieniche e di sicurezza degli esercizi pubblici garantendo altresì che i pasti siano preparati nel rispetto delle condizioni igieniche dei locali previste dalla normativa vigente;
- o. garantire che il ristoratore attivi un sistema sostitutivo per consentire l'utilizzo del buono pasto in caso di black out e POS e/o badge non funzionanti;
- p. fornire le tessere per i nuovi assunti entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta;

- q. rilasciare, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di furto, smarrimento o deterioramento delle card da parte di un dipendente, a propria cura e spese, un nuovo badge provvedendo, contemporaneamente, ad inibire l'utilizzo di quello sostituito;
- r. esonerare la Comunità da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti tra l'Aggiudicatario ed i pubblici esercizi convenzionati;
- s. comunicare il nome e il recapito di uno o più referenti ai quali la Comunità farà riferimento per ogni richiesta o segnalazione;
- t. non sospendere l'esecuzione del servizio in alcun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Comunità .

Tutte le spese relative al servizio sono a carico dell'Aggiudicatario comprese quelle derivanti da danni – da chiunque cagionati – o da guasti di qualsiasi tipo, cui possa essere soggetto il sistema informatico che costituisce supporto al servizio nonché le spese inerenti l'installazione dei rilevatori presso gli esercizi pubblici convenzionati e le spese inerenti quant'altro necessario, non avendo la presente elencazione carattere esaustivo.

La Comunità si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sull'esatto adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo. Nel caso si verificassero una o più inadempienze saranno applicate le penali previste dall'art. 12.

ART. 11 OBBLIGHI ASSICURATIVI E GARANZIA PER IL FATTO DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI

A copertura dei rischi inerenti l'espletamento del servizio, ivi compresi incendi, scoppi ed intossicazioni alimentari, ogni esercizio convenzionato è tenuto ad avere una polizza assicurativa R.C. verso terzi.

La Comunità ritiene responsabile l'Aggiudicatario per ogni inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto imputabili a fatto dei singoli ristoratori.

In caso di segnalazione da parte dei dipendenti di inadeguatezza del servizio offerto dagli esercizi pubblici convenzionati, sotto il profilo del non corretto adempimento delle condizioni previste dal presente Capitolato e dalle convenzioni sottoscritte con gli esercizi pubblici, nonché dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, la Comunità provvede ad effettuare le opportune verifiche. Al termine di tale procedimento, verificato l'inadempimento dell'esercizio pubblico convenzionato, la Comunità comunicherà all'Aggiudicatario, mediante raccomandata a.r. di provvedere alla risoluzione del contratto con il ristoratore, ovvero alla rimozione della disfunzione segnalata. In caso di mancata attivazione per la rimozione della disfunzione segnalata saranno applicate le pertinenti penali.

L'inottemperanza a quanto prescritto dal comma precedente può essere causa di risoluzione del contratto, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno.

ART. 12 PENALI

La Comunità, in vigenza contrattuale, ha piena facoltà di esercitare in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune i controlli qualitativi e quantitativi relativi alla corretta esecuzione del servizio in ogni sua fase, senza che a seguito di ciò l'Aggiudicatario possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimane comunque intera ed assoluta.

Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute la Comunità può, secondo quanto previsto dall'art. 22, risolvere il contratto, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione

comporta, ivi compresa la possibilità di affidare il servizio al secondo classificato in danno dell'Aggiudicatario e salva l'applicazione delle penali prescritte. In questo caso saranno addebitati all'Aggiudicatario i costi e gli ulteriori danni eventualmente derivati alla Comunità.

La Comunità, nei casi sotto indicati e previa comunicazione scritta, può applicare una penale come di seguito indicato:

- a. per ciascuna giornata di mancata erogazione del servizio imputabile a qualsiasi causa, tranne la causa di forza maggiore, sarà applicata una penale di € 500,00, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti dalla Comunità o dai dipendenti;
- b. per ciascun badge (salvo il caso in cui non sia consentito l'uso della stessa al dipendente) non accettato presso gli esercizi pubblici indicati nell'offerta € 10,00;
- c. per mancato rispetto degli impegni contrattuali per i quali è previsto un termine, € 10,00 giornalieri;
- d. per ogni mancato rispetto del menù o della qualità o quantità dei pasti rilevata negli esercizi pubblici dedicati € 100,00;
- e. per ogni altro inadempimento fino ad un massimo di € 500,00;
- f. per ogni mancata attivazione del sistema sostitutivo per il consumo del pasto in caso di black out o pos non funzionante ovvero in ogni caso di non funzionamento del badge con codice errore non imputabile al dipendente o illeggibile € 10,00;

Le suddette penali sono cumulabili tra loro.

La Comunità potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Aggiudicatario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato. L'applicazione delle penali non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte della Comunità, nonché richieste di risarcimento danni materiali e morali.

ART. 13 FACOLTÀ E OBBLIGHI DELLA COMUNITA'

Oltre a quanto previsto da altri articoli del presente Capitolato, la Comunità provvede a:

- trasmettere su supporto informatico, in fase di prima emissione o riemissione tutti i dati riguardanti il personale, per quanto riguarda i badge nominativi, nonché tutte le strutture di riferimento per quanto riguarda i badge non nominativi;
- informare i propri dipendenti circa le modalità d'uso dei buoni pasto;
- assicurare la verifica e il controllo in ordine al servizio da erogare;
- comunicare i dati dei nuovi assunti con contestuale richiesta di emissione dei badge nominativi;
- comunicare, non appena a conoscenza, lo smarrimento o il furto del badge affinché sia bloccato;
- richiedere la sostituzione dei badge non funzionanti.

In caso di non corretta o puntuale applicazione delle condizioni del presente Capitolato, dei suoi allegati e degli obblighi dagli stessi conseguenti la Comunità comunicherà formale contestazione all'Aggiudicatario mediante raccomandata a.r.. L'Aggiudicatario ha facoltà di fornire le proprie deduzioni entro e non oltre il termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione medesima, decorso il quale la Comunità applicherà le penali di competenza, ovvero nei casi previsti dal presente Capitolato provvederà alla risoluzione del contratto.

ART. 14 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Aggiudicatario rilascia fattura mensile alla Comunità .

La fattura riporta il numero totale dei pasti addebitati per il valore unitario imponibile dei medesimi. All'imponibile così ottenuto, comprensivo del ribasso offerto, è applicata la vigente aliquota IVA. **(valore del buono, meno IVA 4%, meno sconto, più IVA 4%):**

Il corrispettivo così determinato è comprensivo di tutte le prestazioni richieste dal contratto e dal presente Capitolato speciale d'appalto. L'Aggiudicatario, pertanto, non può applicare alcun altro onere aggiuntivo per la prestazione del servizio.

I pagamenti saranno subordinati all'accertamento da parte del Settore segreteria dell'esecuzione della parte di contratto cui la singola rata si riferisce ed avviene entro 60 giorni dal ricevimento della fattura da parte del medesimo Settore.

I pagamenti delle somme relative alla prestazione in oggetto saranno effettuati dall'Amministrazione a mezzo di mandato di pagamento sul conto dedicato intestato all'Aggiudicatario.

L'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Il termine sopra indicato è sospeso nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

In caso di contestazione relativa all'addebito errato di pasti secondo quanto richiamato dall'art. 10 lettera g), la Comunità provvederà alla richiesta di emissione di nuova fattura.

ART. 15 DEPOSITO CAUZIONALE

L'Impresa aggiudicataria dovrà effettuare, ai fini della stipula del contratto ed a garanzia delle obbligazioni assunte con il medesimo, la costituzione di una cauzione definitiva tramite deposito in contanti, oppure libretto di deposito al portatore, oppure titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D. Lgs. 01.09.1993, n. 385, per un massimale pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale per tutto il periodo di durata del contratto, secondo le modalità indicate nella lettera di invito.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario procedere alla reintegrazione della cauzione nell'importo originario entro 30 giorni dalla specifica richiesta in tal senso della Comunità in relazione ad eventuali incameramenti parziali o totali della cauzione stessa in corso di esecuzione del contratto.

Lo svincolo o la restituzione della cauzione definitiva è disposto ad avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali, dal Responsabile del Settore Segreteria cui compete la gestione del contratto, e comunque dopo che sia stata risolta ogni eventuale controversia. In caso di mancato reintegro, l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto o di rivalersi sui successivi pagamenti.

ART. 16 AVVIO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione può richiedere che le consegne abbiano inizio già nelle more della stipulazione del contratto, ad aggiudicazione perfezionata.

ARTICOLO 17 TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Nell'esecuzione del servizio l' Aggiudicatario è tenuto ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per la categoria nel corso del contratto, nonché da quello integrativo territoriale vigente, come pure ad adempiere a tutti gli obblighi di legge derivanti dalle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortunio, malattia, ecc.) provvedendo, a totale proprio carico, al pagamento dei relativi contributi.

L'Aggiudicatario è impegnato all'osservanza delle norme e prescrizioni contenute, oltre che nel contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per la categoria, anche nelle leggi e nei regolamenti in materia di assunzione, trasferimenti, riassunzione, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza ai lavoratori.

L'Aggiudicatario solleva da ogni e qualsiasi responsabilità la Comunità in dipendenza della mancata osservanza dell'impegno di cui ai precedenti commi 1 e 2, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto spettante al personale dipendente, nonché al versamento di contributi previdenziali ed assicurativi.

L'inosservanza degli obblighi previsti al presente articolo è causa di risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Comunità e fa sorgere il diritto per la Comunità medesimo al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

L'Aggiudicatario, nello svolgimento della propria attività, s'impegna ad attuare ed a rispettare gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro.

ART. 18 SPESE FISCALI E CONTRATTUALI

Tutte le spese fiscali e contrattuali relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'Aggiudicatario.

ART. 19 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità dell'atto di cessione.

ART. 20 SUBAPPALTO

È fatto divieto all'Aggiudicatario di subappaltare sotto qualsiasi forma totalmente o parzialmente il servizio reso dai locali convenzionati per la fornitura del pasto.

ART. 21 RECESSO DELLA COMUNITA'

Ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, la Comunità può recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata che dovrà pervenire almeno quindici giorni prima della data del recesso.

In tal caso la Comunità riconoscerà all'Aggiudicatario i corrispettivi per la parte del servizio già svolto ed una indennità, comprensiva di ogni eventuale spesa, pari al 10 % della

differenza tra l'importo complessivo presunto della gara (determinato a seguito dell'offerta dell'Aggiudicatario) e quello già corrisposto.

ART. 22 RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

Quando nel corso del contratto la Comunità accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l'Aggiudicatario deve conformarsi a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

La Comunità, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ha la facoltà di risolvere il contratto qualora vengano applicate penali superiori al 10% dell'importo contrattuale.

La Comunità ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, mediante semplice dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva comunicata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:

- cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- perdita di autorizzazioni o licenze;
- frode dell'Aggiudicatario;
- grave inadempimento (mancata prolungata erogazione del servizio, sospensione unilaterale del servizio e quanto altro previsto dall'art. 12 del presente Capitolato);
- riduzione contemporanea di oltre il 10% degli esercizi pubblici convenzionati rispetto a quelli offerti in sede di gara, senza che vi sia stato il ripristino nei tempi indicati;
- inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento nonché di quanto contenuto nel presente Capitolato di appalto e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

In tali casi, la risoluzione anticipata del contratto comporterà la perdita della cauzione, l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei conseguenti danni.

È fatta salva l'applicazione delle disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

ART. 23 RESPONSABILITÀ

L'Aggiudicatario è obbligato a mantenere la Comunità sollevata e indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente a violazioni di leggi e di regolamenti disciplinanti il servizio oggetto del contratto, nonché da azioni legali e richieste risarcitorie per danni avanzate da terzi danneggiati.

La Comunità non assumerà nessun obbligo nei confronti dei titolari degli esercizi pubblici convenzionati. L'Aggiudicatario dovrà quindi impegnarsi a tenere indenne la Comunità da ogni eventuale pretesa degli stessi.

ART. 24 VERTENZE E FORO COMPETENTE

Per la risoluzione di eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di transazione, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria. Foro territorialmente competente è quello di Trento.

ART. 25

RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato, sono applicabili le disposizioni del Codice Civile, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.

ART. 26 RISERVATEZZA

Il soggetto aggiudicatario garantisce la riservatezza delle informazioni relative agli utenti che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto. Si impegna, altresì, a trattare i dati personali (anche sensibili e giudiziari) degli utenti in conformità alle disposizioni contenute nel “Codice in materia di protezione dei dati personali” approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.. Titolare del trattamento dei dati in questione è la Comunità. Successivamente alla stipulazione del contratto l’Aggiudicatario sarà nominato dalla Comunità responsabile del trattamento dei dati che necessariamente acquisirà in ragione dello svolgimento del servizio. In quanto responsabile l’Aggiudicatario dovrà attenersi ai compiti e alle istruzioni stabiliti dalla comunità, in particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato;
- dovrà, in ogni caso, comunicare alla Comunità i nominativi dei suoi collaboratori incaricati del trattamento dei dati;
- potrà comunicare a terzi i dati in suo possesso solo per le finalità del servizio affidato ed in osservanza ai principi di cui agli artt. 18 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.: non potrà in alcun caso diffonderli, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto. In quest’ultimo caso dovrà restituire all’Amministrazione tutti i dati in suo possesso;
- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 31 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.. Annualmente l’Aggiudicatario dovrà relazionare sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate. E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario di allertare immediatamente la Comunità in caso di situazioni anomale o di emergenza;
- dovrà consentire in ogni momento la consultazione dei dati da parte dell’Amministrazione.

Il mancato rispetto della disciplina contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali può configurare in capo all’Aggiudicatario, in quanto responsabile del trattamento, oltre ai profili di responsabilità penale ivi contemplati, anche profili di responsabilità civile ex art. 2050 c.c., qualora dal trattamento di dati personali sia cagionato un danno agli interessati, e di responsabilità amministrativa ai sensi degli artt. 161, 162 e 164 del Codice.